

MINISTERO DELL'INTERNO

9 aprile 1998, MIACSE n. 17/1998

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado". Modifiche in tema di presidenza delle commissioni e sottocommissioni circondariali previste dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Il giorno 21 marzo 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo, contenente: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado". Tali disposizioni, peraltro, diventeranno efficaci – come specificato dall'art. 247 dello stesso decreto – decorsi 120 giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, cioè, dal 18 luglio p.v.

Il capo VI del titolo V del predetto decreto legislativo – in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, che demandava al Governo il compito di "trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione" – ha provveduto a modificare alcune disposizioni del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, riguardante l'"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". In primo luogo l'art. 238 del citato decreto legislativo ha affidato la presidenza delle commissioni elettorali circondariali – previste dagli artt. 21 e seguenti del t.u. n. 223/67 – al prefetto o ad un suo delegato.

A tal proposito, si ritiene che ove le signorie loro non intendano presiedere personalmente gli organi in questione debbano delegare un funzionario della carriera prefettizia in attività di servizio. Infatti – poiché l'art. 22, comma 1, del citato D.P.R. ha escluso la possibilità di chiamare a far parte, quale componente delle commissioni elettorali operanti nel capoluogo di provincia, personale in quiescenza – si ritiene che, a maggior ragione, debba essere in attività di servizio il delegato alla funzione presidenziale, cui viene attribuita la responsabilità generale del buon andamento dei lavori delle commissioni stesse.

Per quanto concerne la qualifica di appartenenza del delegato, occorre distinguere tra presidenza di commissioni operanti nel capoluogo di provincia o meno.

Nel primo caso, è necessario che le signorie loro deleghino alla presidenza un funzionario della carriera prefettizia, in attività di servizio, avente una qualifica almeno di direttore di sezione e, quindi, non inferiore a quella dei componenti effettivi e supplenti di nomina prefettizia che – in base all'art. 22, comma 1, del predetto t.u. – debbono essere scelti "nell'ambito del personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione".

Nel secondo caso (commissione avente sede fuori del capoluogo di provincia) la delega, al fine di non creare squilibri nel livello della rappresentanza, dovrà riguardare un funzionario prefettizio con qualifica non inferiore a quella dei componenti, effettivi e supplenti, di nomina prefettizia che, come noto – in base al citato art. 22 -, possono essere "scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima".

Occorre, comunque, rilevare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 t.u. n. 223/67, "il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività" e, pertanto, è di tutta evidenza come i delegati alla presidenza delle commissioni articolate in sottocommissioni debbano, per le esposte ragioni di livello della rappresentanza, rivestire una qualifica non inferiore a quella dei presidenti delle sottocommissioni da essi vigilate e coordinate.

L'art. 238 del citato decreto legislativo ha, inoltre, provveduto a modificare la disciplina delle sottocommissioni elettorali circondariali previste dall'art. 25 del predetto t.u., sostituendo alla presidenza delle stesse i "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" con "i dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".

Anche in questo caso, qualora la sottocommissione sia costituita nel capoluogo della provincia, alla presidenza potranno essere nominati, per le motivazioni già ampiamente esposte, funzionari prefettizi con qualifica non inferiore a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione).

Parimenti, per le sottocommissioni non operanti nel capoluogo, i presidenti (nel limite espresso della qualifica di consigliere di prefettura) dovranno possedere – per le cennate ragioni – una qualifica comunque non inferiore a quella dei funzionari designati quali componenti effettivi e supplenti in base al 1° periodo del comma 1 dell'art. 22 del predetto t.u.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa che, si ribadisce, avrà efficacia dal 18 luglio p.v., sarà cura delle SS.LL. prendere ogni opportuno contatto con gli organi giudiziari competenti alla nomina dei presidenti delle commissioni sopraindicate, tenendo presente che nulla risulta ulteriormente mutato in ordine alla composizione e funzionamento delle stesse.